



COMUNE DI MONTANO LUCINO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI
PER LA RADIOFREQUENZA
(RADIODIFFUSIONE E RADIOCOMUNICAZIONE)

Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381
Legge 22 febbraio 2001, n. 36
Legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 e s.m.i.
Regolamento Regionale 19 novembre 2001, n.6
Delibera di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. VII/7351
Legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 e s.m.i.

Adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 26/02/02
Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. ____ del ____
Pubblicato sul B.U.R.L. n. ____ del ____ - In vigore dal ____.

SOMMARIO

Premessa	pag. 3
Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni	pag. 4
Art. 2 - Norme progettuali per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza	pag. 4
Art. 3 - Programmazione comunale per la localizzazione degli impianti	pag. 5
Art. 4 - Localizzazioni vietate per all'installazione degli impianti	pag. 6
Art. 5 - Localizzazioni consentite per all'installazione degli impianti	pag. 6
Art. 6 - Procedure per la concessione di installazione di impianti	pag. 7
Art. 7 - Documentazione a corredo della richiesta di installazione degli impianti.	pag. 8
Art. 8 – Impianti mobili di telefonia mobile	pag. 8
Art. 9 – Entrata in funzione degli impianti	pag. 8
Art. 10 – Vigilanza e controllo	pag. 8
Art. 11 – Sanzioni	pag. 8
Art. 12 – Regime transitorio per impianti ed apparecchiature esistenti	pag. 8
Art. 13 – Risanamento di impianti esistenti non a norma	pag. 9
Art. 14 – Durata del regolamento-Rinvio a norme statali e regionali – Criterio di prevalenza	pag. 9

Premessa

Il presente regolamento disciplina la pianificazione e le modalità per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione), e per le telecomunicazioni ed apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100kHz e 300GHz.

La recente normativa ha disciplinato i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, onde contenere l'esposizione a campi elettromagnetici e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e provvedimenti per il mantenimento di impianti fissi e mobili per telecomunicazioni, radiocomunicazioni e radiotelevisione. In esecuzione di questi principi e delle suddette norme, il Comune intende regolamentare la diffusione e le modalità attuative per l'installazione di tali impianti facendo riferimento a:

- rispetto e conservazione dell'ambiente. La Costituzione promuove e tutela la conservazione dell'ambiente. Il Comune attua questo principio pianificando, ove possibile, all'interno di ambiti inedificabili, ovvero già vincolati da fasce di rispetto di inedificabilità, la localizzazione di impianti non esenti da potenziali rischi d'inquinamento. Gli ambiti inedificabili sopra individuati sono tali da non comportare compromissione agli ambienti paesaggisticamente protetti e soggetti alla tutela monumentale;
- dirette modalità di controllo. Il Comune ritiene di localizzare gli impianti per la radiofrequenza all'interno di aree di proprietà comunale o pubblica, o vincolate all'acquisizione da parte del Comune o di Enti pubblici territorialmente competenti. Questo perché detti impianti sono necessari alla collettività in quanto assimilabili a servizi di pubblico interesse, ma sono altresì ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, emettendo campi elettromagnetici per i quali è tuttora in fase di studio l'effetto provocato sull'organismo umano. Si da atto, tuttavia, che, alla data di approvazione del presente regolamento, non esistono accertamenti sanitari definitivi che correlino le emissioni degli impianti in oggetto ad un comprovato aumento del rischio della salute per l'uomo. La localizzazione nelle aree di proprietà pubblica consente di prevedere forme dirette di convenzionamento tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare ogni modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti; Non è tuttavia esclusa la possibilità di stipulare convenzioni tra enti gestori e privati per la localizzazione degli impianti.
- contenimento degli impianti da dislocare sul territorio. Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantirne il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale;
- garanzia di partecipazione di operatori vari. Il Comune promuove forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti per la radiofrequenza. E' vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le concessioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata;

Art. 1: Ambito di applicazione e definizioni

Per impianto fisso per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione) si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici.

Il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo; la centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.).

Per impianto irradiante campi elettromagnetici oggetto del presente regolamento si intende ogni apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100kHz e 300 GHz. Questa frequenza è da ritenere automaticamente variata in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia di pubblica sanità.

Il presente Regolamento, giusto l'articolo 2 della L.R. 11/01, non si applica a:

- a) attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui ai precedenti commi 1 e 2;
- b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c) gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore d'antenna non superiore a 5W.

E' soggetti ad obbligo di comunicazione al Sindaco ed all'ARPA l'esercizio dei seguenti impianti:

- a) con potenza al connettore di antenna non superiore a 7W;
- b) ad uso amatoriale in concessione;

Art. 2: Norme progettuali per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza.

Gli impianti sopra definiti, oltre che a rispettare i limiti di emanazione previsti dalle vigenti normative sanitarie, devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso.

I suddetti impianti devono essere progettati in modo tale da favorire l'armonia e l'aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui vanno installati.

In particolare, essi non devono arrecare forte impatto visivo rispetto al contesto d'inserimento e devono, ove possibile, mimetizzarsi adottando idonei accorgimenti, nonché rispettare le discipline di zona previste dalle norme tecniche di attuazione del P.R.U.G. e dal regolamento edilizio del Comune di Montano Lucino.

In particolare essi dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

Per favorire queste finalità si precisa che:

1. l'altezza dei pali di sostegno delle antenne non deve superare mt. 35 dal piano di campagna più sfavorevole ed il relativo apparato di sostegno deve essere contenuto in un ingombro fuori terra di raggio non superiore a mt. 5;
2. le antenne posate su tetto degli edifici dovranno avere un'altezza massima di ml. 3,00;

3. Le distanze dei pali di sostegno si intendono come da codice civile;
4. la dimensione della cabina costituente la stazione (centralina, quadri elettrici, accessori vari), se fuori terra, non deve superare le dimensioni complessive lorde di mt 3 di lunghezza per mt 2,50 di larghezza per mt 3,00 di altezza. La cabina, se viene realizzata fuori terra, assieme al palo che sostiene le antenne, è soggetta alla verifica delle distanze previste per i manufatti oggetto della norma che regola la zona urbanistica di riferimento e non è computata ai fini planovolumetrici;
5. la dimensione della cabina costituente la stazione, se interrata, potrà avere dimensioni maggiori rispetto a quelle di cui al precedente punto 3, da valutare in fase di rilascio di concessione edilizia, e non sarà soggetta alla verifica delle distanze previste per i manufatti oggetto della norma che regola la zona urbanistica di riferimento;
6. i materiali costituenti la cabina devono essere di comprovata solidità, non precari e trattati all'esterno in modo tale da integrarsi con l'ambiente circostante prevedendone la mimetizzazione con verde e rampicanti. Si dovranno preferire scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

Non sono ammesse deroghe se non in casi di documentata impossibilità tecnica a rispettare i limiti di altezza di cui ai precedenti punti 1 e 2 previo conforme parere favorevole della Commissione Edilizia e dell'ARPA.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenza superiore alle quattro ore situati:

1. entro 100 metri nel caso di impianti con potenza ai connettori d'antenna non superiore a 300W;
2. entro 250 metri nel caso di impianti con potenza ai connettori d'antenna non superiore a 1000W;
3. entro 500 metri nel caso di impianti con potenza ai connettori d'antenna superiore a 1000W;

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e l'assenza di interventi di manutenzione può comportare la revoca della concessione per l'installazione dell'impianto; in particolare, la carente manutenzione che pregiudichi la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica, comporta la revoca automatica dell'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di adottare un "progetto-tipo" circa i pali di sostegno e la cabina sottostante che preveda elementi di riferimento architettonico al fine di raggiungere un'ideale qualità formale, a cui gli operatori dovranno conformarsi nella predisposizione dei loro progetti.

Art. 3: Programmazione comunale per la localizzazione degli impianti.

Il Consiglio Comunale approva, unitamente al presente regolamento, la mappa del territorio che individua le zone su cui è possibile dar corso alla localizzazione di impianti. L'individuazione di cui sopra è vincolante nel senso che non è possibile dar corso all'installazione di impianti nelle zone non prescritte. La mappatura è suscettibile di revisione.

Sono individuate e soggette a procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista, le preesistenze.

Art. 4: Localizzazioni vietate per all'installazione degli impianti.

L'installazione degli impianti è vietata:

1. entro il limite inderogabile di 75 m di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di assistenza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze
2. su immobili o manufatti privi di concessione/autorizzazione edilizia, ovvero realizzati abusivamente.

Art. 5: Localizzazioni consentite per all'installazione degli impianti.

Il territorio comunale è suddiviso in tre ambiti chiamati:

Area 1 - è l'insieme delle parti del territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato, con esclusione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;

Area 2 - è la parte del territorio comunale non rientrante in Area 1;

Aree di particolare tutela - sono le aree comprese entro la fascia tra i 75 metri ed i 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate per ciascuno di suddetti recettori.

Aree di divieto assoluto - sono le aree comprese entro i 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate per ciascuno di suddetti recettori.

Le quattro Aree sono individuate nella cartografia allegata, come parte integrante, al presente Regolamento.

Per ciascuna delle predette Aree si applicano le seguenti prescrizioni:

1. all'interno dell'Area 1, fuori dalle Aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W;
2. all'interno dell'Area 2, fuori dalle Aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001;
3. all'interno delle Aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W;
4. all'interno delle Aree di divieto assoluto non è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001.

In ogni caso, all'interno di ciascuna delle suddette aree è favorita l'installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visivo e in assenza di condizioni di incompatibilità.

All'interno delle zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, storica e monumentale, idrogeologica o di rispetto dei pozzi, l'installazione degli impianti è subordinata al preventivo e conforme parere favorevole degli enti preposti alla tutela del vincolo.

Per limitare l'uso del territorio e contenere il numero dei siti destinati all'installazione degli impianti questi dovranno essere progettati e realizzati in modo da permetterne l'utilizzazione da parte di almeno due concessionari o gestori che, a loro volta, si obbligheranno nei confronti del comune al rispetto di tale prescrizione.

Le zone con migliore vocazione ad ospitare le predette localizzazioni sono generalmente:

- aree di standard urbanistico già di proprietà pubblica, non destinate a: scuole, asili, centri sociali, residenze e soggiorni speciali, case di cura, giardini rionali e di quartiere, parchi naturali, orfanotrofi ecc.;
- aree per attrezzature tecnologiche non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati ed individuate nell'allegata planimetria;

Per impianti precari verranno di volta in volta applicati i criteri previsti dalla legge.

In ogni caso, a seguito dell'emanazione di norme che introducano limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti, oppure il contenimento delle emissioni previste; altresì il nuovo limite di distanza comporterà la rilocalizzazione delle aree per gli impianti di nuova formazione.

Art. 6: Procedure per la concessione di installazione degli impianti.

L'esecuzione degli impianti è subordinata al rilascio della concessione edilizia, secondo i dettami dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 2001 n. 11.

Gli impianti in oggetto, in quanto non costituiscono pertinenze di edifici principali, non possono essere assoggettati ad autorizzazione edilizia.

Non è consentito il ricorso alla D.I.A. (denuncia di inizio attività).

Per gli impianti localizzati su area pubblica, prima del rilascio della concessione edilizia dovrà essere approvato uno schema di convenzione da parte della Giunta Comunale volto a regolamentare:

- la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione;
- il corrispettivo previsto per la concessione;
- i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto;
- le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso;
- le modalità manutentive degli impianti;
- l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi erano installati una volta scaduta la validità della concessione;
- le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti;
- le cause per eventuali revoche o risoluzioni anticipate della concessione.

Per gli impianti localizzati su area privata, il rilascio della concessione edilizia è subordinato, tra l'altro, alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale volto a regolamentare:

- i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, ed in particolare la prescrizione dell'ultimo comma di cui al precedente art. 5;
- le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso;
- le modalità manutentive degli impianti;
- l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi erano installati;

- le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti.

Se l'impianto è assimilato a servizio di pubblico interesse, la concessione edilizia per la costruzione del manufatto di sostegno degli impianti verrà rilasciata gratuitamente ai sensi dell'art. 9 della L. 10/77.

Il richiedente dovrà inoltre presentare piano radioelettrico delle frequenze impiegate nonché la rappresentazione delle emissioni elettromagnetiche ai diversi raggi d'azione dall'elemento radiante.

Art. 7: Documentazione a corredo della richiesta di installazione degli impianti.

La domanda di autorizzazione comunale dovrà essere corredata, oltre che degli atti ed elaborati previsti dal vigente Regolamento edilizio, dalla documentazione elencata nell'allegato B della L.R. 11 maggio 2001, n.11.

Art. 8: Impianti mobili di telefonia mobile.

Fermo il rispetto dei precedenti articoli 2, 3, 4 degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione.

La comunicazione deve essere corredata dal parere favorevole dell'ARPA e dell'ASL.

Il Comune può richiedere al gestore una diversa localizzazione.

Art. 9: Entrata in funzione degli impianti.

Al termine dei lavori di installazione degli impianti, il titolare presenterà al Sindaco o al dirigente preposto, all'ASL e all'ARPA competente per territorio apposita comunicazione di entrata in esercizio degli impianti, specificando al data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.L. 381/98, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati rispetto al progetto presentato.

Art. 10: Vigilanza e controllo.

Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo ad organi istituzionalmente preposti, il Comune si riserva di attuare forme di controllo integrative, utilizzando allo scopo soggetti privati con capacità tecniche adeguate ovvero organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia di controllo.

Le spese relative ai controlli saranno poste in carico ai concessionari degli impianti in base ai contenuti dello schema di convenzione di cui al precedente articolo.

Sono comunque ricevibili e consentite indagini svolte da privati, purché di comprovata professionalità e affidabilità.

Art. 11: Sanzioni.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.15 della legge 22 febbraio 2001, n.36, e dall'art. 12 della L.R. 11/01, per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate:

- le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia;
- le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche;
- i patti contenuti nelle convenzioni eventualmente stipulate con il Comune e con altri Enti.
- Le leggi regionali ed i documenti di indirizzo a cui il presente regolamento si ispira.

Oltre ad eventuali sanzioni di natura specifica, ogni violazione verrà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Art. 12: Regime transitorio per impianti ed apparecchiature esistenti.

I titolari degli impianti e di apparecchiature preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a richiedere nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi e con gli effetti dell'art. 10 della L.R. 11/01.

L'ASL e l'ARPA competenti per territorio effettueranno le proprie verifiche al fine di accertare il rispetto della normativa e del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la popolazione.

Art. 13: Risanamenti di impianti esistenti non a norma.

Si rinvia alla specifica disciplina dell'art.9 della L.R. 11/01.

Art. 14: Durata del Regolamento – Rinvio a norme statali e regionali – Criterio di prevalenza.

Il presente regolamento, composto di 14 articoli ed integrato con la cartografia, entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità e di pubblicazione previste dalla vigente normativa.

Le norme del presente Regolamento integrano, e sostituiscono se con esse contrastanti, il vigente Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

La validità del regolamento e la sua durata sono subordinate all'emanazione di leggi e normative fondamentali trattanti la materia dell'installazione degli impianti in oggetto e dell'inquinamento elettromagnetico che introducano contenuti diversi e con i quali comunque il regolamento entri in difformità.

Se le normative statali e regionali vigenti o emanande dovessero dettare prescrizioni o accorgimenti più restrittivi, essi saranno immediatamente prevalenti su quelli contenuti nel presente Regolamento

Le modifiche agli articoli di legge citati nel presente regolamento, nonché ai limiti e soglie previsti costituiscono automatica variante al regolamento stesso che non necessiterà di ulteriore pubblicazione.